Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCA CATTALANO

Seduta del 12/05/2021

FATTO

La ricorrente, dopo aver inutilmente esperito reclamo cumulativo in data 12/01/2021, presentava ricorso all'ABF competente assumendo di aver stipulato a decorrere dall'aprile 2015 un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 49 rate.

Concludeva, quindi, per il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione, così dettagliati:

- € 2.114,93 a titolo di "Interessi", secondo il metodo contrattuale (*pro rata temporis)*;
- € 440,20 a titolo di "Commissioni d'istruttoria",
- € 1.760,80 a titolo di "provvigioni intermediario".

Instava per la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo.

Si costituiva con controdeduzioni l'intermediario resistente, soggetto incorporante l'intermediario che aveva stipulato il contratto controverso sottoscritto in data 12.1.2015, che, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata nr. 49, rappresentava che il contratto oggetto di ricorso era pienamente conforme alle disposizioni di cui all'art. 125 TUB e alle normative secondarie applicabili.
Eccepiva, quindi, la palese infondatezza della richiesta di restituzione degli interessi secondo il criterio del *pro rata temporis* dal momento che il finanziamento prevedeva un piano di ammortamento alla francese la cui caratteristica era quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente.
Rileva la natura *upfront* delle commissioni della mandataria e delle provvigioni dell'intermediario ed affermava che tutti gli oneri *recurring* non goduti così come chiaramente individuati nel modulo SECCI erano già stati rimborsati.
Esprimeva perplessità giuridica in ordine alla sentenza 'Lexitor' e alla sua non applicabilità immediata alle legislazioni nazionali - in particolare quella italiana- ed alle pattuizioni tra privati e riguardo la sua irretroattività.
Riferiva in ordine all'interpretazione *contra legem* del diritto nazionale effettuata dal Collegio di Coordinamento con la decisione nr. 26525/19, citando e allegando precedenti giurisprudenziali.

Concludeva per il rigetto del ricorso.

Dalla istruttoria documentale risultano abbuoni di € 440,20 e € 122,83, a titolo rispettivamente di "commissione mandataria" e "oneri convenzione ATC". Consta altresì un abbuono d'interessi per € 3.867,70 (su € 10.111,48 totali).
Si rinviene copia della quietanza liberatoria, con data coerente con quella del conteggio estintivo.
Il contratto riporta il timbro senza sottoscrizione di un soggetto appartenente alla rete distributiva, quale di agente in attività finanziaria.

DIRITTO

Il Collegio ritiene che il presente ricorso in materia di rimborso di spese a seguito di estinzione anticipata di finanziamento debba essere deciso alla luce degli orientamenti assunti conseguentemente alla sentenza della Corte di giustizia UE sez. I, 11/09/2019, n.383, così detta "Lexitor" e della decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento ABF sulla rimborsabilità sia dei costi di tipo "*recurring*", ossia relativi a tutta la durata del contratto, secondo la relativa applicazione del criterio "*pro rata temporis*", sia di quelli di tipo "*up front*", ossia riguardanti la sola fase di stipula del finanziamento, in questo ultimo caso "*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".* Il Collegio ritiene al proposito equo rimborsare gli oneri *up front* secondo la c.d. curva degli interessi.
La giurisprudenza di merito sopravvenuta alla citata pronuncia "Lexitor" ha ritenuto che l'art. 125 sexies TUB debba interpretarsi conformemente al principio di diritto posto dalla

CGUE, nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Pertanto, la clausola negoziale che disponga in senso eventualmente contrario al riconoscimento di tale diritto è da considerare nulla in quanto contrastante con l'art. 125 sexies TUB, interpretato alla luce della sentenza della CGUE, trattandosi di norma derogabile solo in senso più favorevole al cliente (cfr. art. 127, co. 1 TUB, con riferimento alle disposizioni di cui al titolo VI).
Il comma 1° dell'art. 125 sexies, d. legis. 1°.9.1993, n. 385 (c.d. T.u.b.), consente per vero di rimborsare al consumatore in qualsiasi momento il finanziamento, in tutto o anche soltanto in parte, stabilendo altresì che, in entrambi i casi, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
I costi del credito devono essere distinti, in linea generale, in costi attuali e costi eventuali: i primi sono temporalmente collocabili nella fase delle trattative e di formazione del contratto (e sono noti come commissioni c.d. *up front*); i secondi, invece, sono riconducibili ad attività e servizi della banca che si sviluppano e maturano nella fase esecutiva del rapporto (e sono noti come commissioni c.d. *recurring*).
La ricorrente si lamenta del mancato rimborso delle commissioni pagate anticipatamente e non maturate a causa dell'estinzione anticipata del finanziamento: entrambe le parti concordato sulla estinzione del finanziamento dopo 49 rate su 120.
La domanda va accolta per quanto di ragione a motivo del contenuto delle clausole contrattuali che lo regolano, ovvero dalle dichiarazioni dello stesso intermediario, fatto salvo quanto rimborsato *medio tempore*.

La “Commissione mandataria per il perfezionamento del finanziamento” riguarda costi di natura up front in quanto riferiti ad attività (quali caricamento dati, valutazione merito creditizio, produzione documentazione, ecc.) a carattere istantaneo e prodromiche alla stessa concessione del credito.
La “Commissioni mandataria per la gestione del finanziamento” si riferisce, di contro, a costi che rimunerano attività di tipo *recurring* (quali incasso mensile, attività ricorrenti post vendita) innegabilmente perduranti per il corso dell’intero finanziamento.
Quanto alle “Provvigioni dell’intermediario del credito” occorre tenere conto dell’orientamento dei Collegi, secondo cui

- in caso di assenza di descrizione, i Collegi valutano la clausola tenendo conto del soggetto concretamente intervenuto sulla base del contratto e del Secci (in particolare, la provvigione viene qualificata *recurring* nel caso in cui risulti l’intervento di un intermediario ex art. 106 TUB in relazione all’ampiezza delle attività consentite, anche di natura *recurring*). I Collegi considerano che, ai fini della qualificazione del costo, rilevino anche l’allegato al Secci consegnato al cliente (in particolare, la firma “per ricevuta” apposta sul Secci si riferisce anche all’Allegato allo stesso) e, *ad abundantiam*, l’accordo di distribuzione stipulato dalla banca con l’intermediario del credito. Pertanto, se nell’allegato al Secci l’attività svolta dall’intermediario del credito viene delimitata alla fase di perfezionamento del finanziamento, i Collegi ritengono di qualificare le provvigioni in parola quale costo up front, indipendentemente dal soggetto concretamente intervenuto, poiché la clausola non può più reputarsi priva di descrizione.

- nel caso in cui non fossero versati in atti l’allegato al Secci e, *ad abundantiam*, l’accordo di distribuzione e, sulla base del contratto e/o del Secci, risultasse la presenza

sia di un intermediario ex art. 106 TUB, sia di un agente in attività finanziaria, i Collegi qualificano la clausola come *recurring*, in ragione della sua opacità.

Nel caso di specie l'intermediario ha prodotto l'allegato al Secci in una versione coerente – per data di aggiornamento – a quella consegnata alla ricorrente al momento della sottoscrizione del finanziamento: non risulta prodotta, invece, copia dell'accordo distributivo.
In ragione delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate si può ritenere provata la qualifica delle stesse come costo descrivente attività *upfront*.

Le "spese incasso e quote" hanno natura *recurring* perché si riferiscono ad attività dipendenti dalla durata del rapporto contrattuale.

In merito alla domanda di rimborso degli interessi non maturati secondo il criterio *pro rata temporis* lineare, si rileva che la sezione 4 del Modulo Secci "Altri importanti aspetti legali", prevede esplicitamente che, in caso di estinzione anticipata, "*il cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue*".

L'orientamento dei Collegi del marzo 2020 è nel senso di riconoscere, in caso di esplicita domanda, la rimborsabilità della quota interessi secondo il criterio *pro rata temporis* per opacità, in quanto nel modulo Secci allegato al contratto è previsto, da un lato, che gli interessi vadano restituiti con il criterio *pro rata temporis* e, dall'altro, che le rate del finanziamento sono calcolate secondo il piano di ammortamento alla francese.

Il Collegio richiama a tal proposito anche l'orientamento espresso con la decisione n. 17369/2020, (a sua volta conforme a Collegio Torino 17365/2020) secondo cui

> "*Quanto alla richiesta di rimborso degli interessi "non maturati" secondo il criterio pro rata temporis lineare, si rileva che la sezione 4 del Modulo SECCI «Altri importanti aspetti legali» prevede esplicitamente proprio che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, gli interessi devono essere restituiti con il criterio pro rata temporis. Sul punto si segnala che l'orientamento favorevole condiviso fra i Collegi ABF è anch'esso nel senso di riconoscere, laddove vi sia una esplicita domanda in tal senso, la rimborsabilità della quota interessi secondo il più favorevole criterio pro rata temporis, specialmente in caso di opacità delle clausole che disciplinano l'estinzione anticipata".*

Alla luce delle più recenti posizioni dei Collegi ABF (Collegio di Coordinamento, nn. 6167 del 22.09.2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11.11.2016 e Conferenza dei Collegi ABF del 4/3/2020), cui il Collegio intende aderire non trovando motivi per discostarsi, in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto dedotto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, si ottiene il seguente risultato, al netto di quanto vi sia evidenzia sia già stato riconosciuto, come partitamente riportato in tabella:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	6,670%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,25%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Interessi				10.111,48	Recurring	59,17%	5.982,63	3.867,70	2.114,93
Commissioni mandataria perfezionamento				744,00	Upfront	38,25%	284,55		284,55
Commissioni mandataria gestione				744,00	Recurring	59,17%	440,20	440,20	0,00
Provvigioni d'intermediazione				2.976,00	Upfront	38,25%	1.138,20		1.138,20
Spese incasso quote				207,00	Recurring	59,17%	122,48	122,83	-0,35
			Totale	14.782,48					3.537,33

Il Collegio ritiene che la somma evidenziata in tabella vada liquidata arrotondata all'unità di euro (per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5): pertanto la somma dovuta alla ricorrente è pari a € 3.537,00.

Quanto alla richiesta della ricorrente di rimborso degli interessi legali, si rileva come la stessa vada accolta, secondo il consolidato orientamento dei Collegi, a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione sino al saldo (Collegio di Coordinamento 5304/2013; 6167/2014).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 3.537,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA